

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1965

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità Economica Europea e il Regno Unito, per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali

(66/58/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 111 e 114,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Vista la comunicazione della Commissione in data 5 novembre 1965,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo, sotto forma di uno scambio di lettere, tra la Co-

munità Economica Europea e il Regno Unito, per la proroga della sospensione contemporanea dei dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Lo scambio di lettere di cui al primo comma è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona che ha il potere di firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO

alla decisione del Consiglio

**Scambio di lettere relative alla proroga dell'accordo tariffario tra la
Comunità Economica Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord ⁽¹⁾**

*A. Lettera dell'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea
(originale)*

I have the honour to refer to the arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Economic Community which was signed at Brussels on the 10th of September, 1963, providing for the suspension or reduction of certain customs duties on tea, maté and tropical hardwoods.

It is the understanding of Her Majesty's Government that, notwithstanding the provisions of paragraph V, the undertakings set out in that arrangement will be extended for a further period of one year with effect from the 1st of January, 1966.

I shall be grateful for your confirmation that this is equally the understanding of the European Economic Community.

*B. Riposta della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore del Regno Unito
(originale)*

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 décembre 1965 concernant l'arrangement conclu entre la Communauté Economique Européenne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Bruxelles, le 10 septembre 1963, qui prévoit la suspension ou la réduction de certains droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux.

La Communauté Economique Européenne entend que, nonobstant les dispositions du paragraphe V, les engagements contractés en vertu de cet arrangement soient prorogés pour une nouvelle période d'un an à compter du 1^{er} janvier 1966.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

A. Traduzione della lettera indirizzata dall'Ambasciatore del Regno Unito alla Comunità Economica Europea

Ho l'onore di riferirmi all'accordo concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e la Comunità Economica Europea, firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963, il quale prevede la sospensione o la riduzione di alcuni dazi doganali sul tè, il maté ed i legni tropicali.

Il Governo di Sua Maestà intende che, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo V, gli impegni assunti a norma di detto accordo siano prorogati, a decorrere dal 1^o gennaio 1966, per la durata di un anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi che questo è anche quanto intende la Comunità Economica Europea.

⁽¹⁾ GU n. 166 del 19. 11. 1963, pag. 2735/65.

B. Traduzione della risposta della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore del Regno Unito

Mi prego comunicarle che ho ricevuto la Sua lettera del 30 dicembre 1965 concernente l'accordo concluso tra la Comunità Economica Europea e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Bruxelles il 10 settembre 1963, che prevede la sospensione o la riduzione di taluni dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

La Comunità Economica Europea intende che, nonostante le disposizioni del paragrafo V, gli impegni contratti in base a tale accordo siano prorogati per un nuovo periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Voglia credere, Signor Ambasciatore, ai sensi della mia alta considerazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1966

con cui si autorizza la Repubblica francese a ridurre l'ammontare dei prelievi applicabili ai suini vivi e alle carni suine

(66/59/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che i prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini e alle carni suine sono stati fissati per il primo trimestre 1966 dal regolamento n. 167/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾; che i prelievi intracomunitari applicabili a tali prodotti sono stati fissati dal regolamento n. 93/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾;

Considerando che nella decisione del 16 dicembre 1965 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha autorizzato la Repubblica federale di Germania a ridurre i prelievi applicabili a tali prodotti; che è risultato che in Francia la situazione del mercato per i prodotti di cui trattasi è analoga a quella esistente in Germania; che tale situazione del mercato è aggravata dalle misure sanitarie adottate da alcuni Stati membri, misure che rendono insufficienti le possibilità di approvvigiona-

mento del mercato dei suini, in particolare in Francia;

Considerando che una riduzione dei prelievi applicabili ai suini vivi ed alle carni suine potrebbe determinare un aumento delle importazioni in Francia e far sì che i prezzi del mercato francese evolvano verso una situazione di equilibrio;

Considerando che, per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano i prodotti in questione, e per rispondere alle necessità del mercato, è opportuno adottare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 20, misure derogatorie che permettano una riduzione dei prelievi applicabili alle importazioni in Francia;

Considerando che, per gli stessi motivi che hanno determinato l'adozione della decisione del 16 dicembre 1965 di cui sopra, occorre prevedere che la riduzione dei prelievi francesi sia effettuata alle condizioni definite in detta decisione;

Considerando che occorre prevedere in linea di massima la possibilità per gli altri Stati membri di aumentare i prelievi nei confronti della Francia per i prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento n. 20, allo scopo di evitare le deviazioni di traffico e le distorsioni di concorrenza; che tale obiettivo non rende tuttavia necessaria questa miglioramento negli scambi tra la Germania e la Francia,

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ GU n. 215 del 20. 12. 1965, pag. 3173/65.

⁽³⁾ GU n. 117 del 30. 6. 1965, pag. 1937/65.

⁽⁴⁾ GU n. 215 del 20. 12. 1965, pag. 3176/65.